

Prefettura Parma

it. Uscita del 19/02/2010

numero: 0002120

classifica: 07.09



N° 9 Pagine

*Prefettura di Parma*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Parma, 19 febbraio 2010

AL SIG. QUESTORE  
PARMA

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE  
DEI CARABINIERI  
P A R M A

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE  
GUARDIA DI FINANZA  
P A R M A



AL SIG. SEGRETARIO GENERALE DEL  
COMUNE DI  
PARMA

AL SIG. DIRIGENTE L'UFFICIO ELETTORALE  
DEL COMUNE DI  
PARMA

AI SIGG.RI RAPPRESENTANTI DEI  
PARTITI E MOVIMENTI POLITICI  
LORO SEDI

OGGETTO: Elezioni regionali e amministrative del 28 e 29 marzo 2010 – Trasmissione verbale della disciplina della propaganda elettorale.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia del verbale della riunione tenutasi in Prefettura il giorno 16 febbraio 2010 relativa alla disciplina della propaganda elettorale.

IL VICEPREFETTO VICARIO REGGENTE  
( FORMIGLIO)

/mr



*Prefettura di Parma*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

**ELEZIONI REGIONALI ED AMMINISTRATIVE DEL 28 E 29 MARZO 2010**

\*\*\*

Il giorno 16 febbraio 2010, si è tenuto, in Prefettura, alle ore 11,00 un incontro, per discutere e concordare le misure più adeguate ed idonee i fini di un ordinato svolgimento della propaganda elettorale relativa alle elezioni regionali e consultazioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010 con possibile turno di ballottaggio l'11 e 12 aprile 2010.

Alla riunione presieduta dal Vice Prefetto Vicario Reggente Dott. Michele FORMIGLIO hanno partecipato i rappresentanti dei seguenti partiti:

- LEGA NORD - Simonetta FRUGONI
- UDC - Stefano LIBER
- MOVIMENTO 5 STELLE - Lucio DE LORENZI  
- Mauro NUZZO
- PARTITO DEMOCRATICO - Fabio MORONI

Sono presenti inoltre:

- Dott. Vincenzo Maria PASQUA - Viceprefetto-
- V.Q.A. D.ssa Maria SANTOLI -Capo Gabinetto Questura di Parma
- Cap. Alessandro CIUFFOLINI -Comandante Compagnia Carabinieri di Parma
- Cap. Lorenzo MAZZEI -Comandante Compagnia Guardia di Finanza Parma

Verbalizza la sig.ra Maria Rauco.

Il Vice Prefetto, salutati i presenti, dà inizio alla riunione illustrando le disposizioni della legge 24 aprile 1975 n. 130, relativa alla disciplina della propaganda elettorale :



*Prefettura di Parma*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

\*\*\* In via generale tali norme sono intese ad assoggettare a particolare disciplina le varie manifestazioni di propaganda elettorale in occasione di tutte le elezioni, ad iniziare dal 30° giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il provvedimento prescrive che, con inizio da predetto giorno, è vietata:

- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti;
- il lancio ed il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico ed ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Nei trenta giorni della campagna elettorale, come è noto, le disposizioni dell'art. 18 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza - giusta quanto stabilito dall'ultimo comma di detto articolo - non si applicano alle riunioni elettorali.

In detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per l'annuncio dei comizi, nel giorno della manifestazione ed in quello precedente, dalle ore 9,00 alle ore 21,30, fatte salve disposizioni più restrittive delle autorità comunali, motivate da particolari esigenze locali.

Ai sensi del combinato disposto dell'art.7 della legge 130/75 e del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610, la suddetta forma di propaganda è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco.

L'affissione di stampati, giornali murali od altri e dei manifesti di propaganda, da parte di partiti e gruppi politici o da parte dei singoli candidati, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.

L'affissione di stampati, giornali murali e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale, è consentita soltanto in appositi spazi, di numero



*Prefettura di Parma*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipino alla competizione elettorale.

Viene inoltre ribadito che le varie forme di propaganda durante i periodi non soggetti alla specifica regolamentazione della legge 4 aprile 1956 n. 212 e successive modificazioni sono consentite previo pagamento delle imposte o dei diritti previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639 sulla pubblicità e pubbliche affissioni.

Viene quindi richiamato l'art. 8 della legge 22 febbraio 2000 n. 28 sulla disciplina dei sondaggi che stabilisce "A partire dal quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni (e, quindi, dal 13.03.2010, e dal 27.03.2010 per l'eventuale ballottaggio) e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblico o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo di tempo precedente a quello del divieto. ""

Viene, infine, richiamato l'art.9, comma 1°, della legge 22 febbraio 2000 n.28, che fa divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

L'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.





*Prefettura di Parma*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Riprendendo le intese intervenute negli anni precedenti, si concorda quanto segue:

1. La libertà di parola e di propaganda elettorale, oltre ad essere disciplinata dalla legge 4 aprile 1958 n. 212 e dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, va interpretata nel senso di pieno rispetto della tranquillità dei cittadini e della loro normale attività lavorativa, che non dovranno essere turbate da forme moleste, quali l'uso indiscriminato di altoparlanti - nei casi consentiti - in ore dedicate al lavoro ed al riposo, comizi ed assembramenti in località di intenso traffico, nei luoghi di culto e nei luoghi di cura od in concomitanza di funzioni religiose, nonché presso scuole, convitti, caserme e - ove possibile - nelle vicinanze di mense collettive.

I comizi saranno inoltre consentiti nelle adiacenze delle fabbriche solo negli orari di mensa e comunque fuori orario di lavoro.

Si concorda altresì sul divieto di distribuzione di volantini nei comizi di diverso orientamento politico.

2. Orari dei comizi

I comizi, nell'ambito della provincia dovranno avere una durata massima di un'ora, fatta eccezione per quelli tenuti dai segretari generali dei partiti o dai maggiori leader nazionali che potranno avere durata massima di un'ora e mezza.

Si stabilisce, inoltre, che i comizi potranno svolgersi nelle seguenti fasce orarie :

ore 8,00 (orario inizio) -	ore 14,00 (orario termine)
ore 16,00 (orario inizio) -	ore 22,30 (orario termine)

fatta eccezione per i giorni 24 - 25 e 26 marzo 2010, ed, in caso di ballottaggio per le elezioni amministrative nei giorni 7 - 8 e 9 aprile 2010, giorni in cui i comizi potranno avere termine entro le ore 24,00.



*Prefettura di Parma*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

La stessa regolamentazione riguarda anche i festival politici.

Per quanto riguarda i comizi al chiuso, si stabilisce che essi abbiano termine entro le ore 24.

Per le piazze principali, l'Amministrazione comunale, tenuto conto degli orari delle funzioni religiose nei Templi, stabilirà gli orari dei comizi in modo che questi non coincidano con le funzioni stesse.

Tra un comizio e l'altro deve intercorrere un congruo intervallo che consenta l'ordinato avvicinarsi dei comizi stessi.

Ciascun partito o gruppo politico ed i fiancheggiatori non potranno tenere più di un comizio al giorno nello stesso luogo.

I diffusori sistemati agli imbocchi delle vie che convergono nelle piazze suindicate dovranno essere esclusivamente rivolti verso le piazze stesse.

3. Avvicendamenti di vari partiti, gruppi politici e di altri interessati, nelle piazze e luoghi pubblici.

Nei casi succitati, il rappresentante dei partiti e raggruppamenti dovranno presentare domanda di prenotazione singola per ciascun comizio, al competente ufficio comunale, almeno quattro giorni dalla data in cui avrà luogo il comizio. Nel computo dei quattro giorni non si terrà conto del giorno stabilito per il comizio.

Per l'ora e il giorno del comizio ha la precedenza chi si prenota prima, ma è ammesso ogni eventuale scambio a seguito di accordo fra le organizzazioni interessate. L'Ufficio comunale dovrà comunicare subito al partito od al raggruppamento interessato se nulla osti, informandone nel contempo la locale Autorità di P.S..

Nel caso in cui un partito o altro raggruppamento richieda un'ora usufruita in precedente comizio e vi sia altro partito o raggruppamento che si prenota per la stessa ora, dovrà essere preferito quest'ultimo.

Resta escluso il contraddittorio nei comizi all'aperto, se non nella forma di dibattito preventivamente concordato tra gli interessati e notificato



*Prefettura di Parma*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

all'Autorità di P.S.. E' vietata ogni forma di corteo, per garantire la tranquillità dello svolgimento della campagna elettorale.

4. Volantinaggio ed uso di altoparlanti.

Si conviene sulla necessità di una regolamentazione del volantinaggio con postazione fissa. Ciò avverrà in taluni spazi individuati dai rispettivi comuni nella città dove sarà possibile la distribuzione di volantini e che per l'occupazione di tali spazi, in caso di più domande nella stessa fascia oraria, si procederà a sorteggio; che la durata di tale attività sarà di 3 ore per ogni gruppo con insediamento del gruppo successivo almeno un'ora dopo la fine del turno precedente.

L'uso degli altoparlanti sui mezzi mobili, in conformità della normativa, è consentito solo per l'annuncio dei comizi con orario 9 - 21,30 e con intervallo dalle ore 13 alle ore 15,30, fatte salve disposizioni più restrittive delle Autorità locali e con divieto di transito ai mezzi suddetti in prossimità di piazze o strade ove sono in corso riunioni elettorali.

La distribuzione dei volantini e la propaganda sonora non possono avvenire entro un raggio di 200 metri dal luogo in cui è in corso una riunione di propaganda elettorale.

E' evidente che, nell'annuncio del comizio possono essere compresi il nome dell'oratore ed il tema del suo discorso oltre, s'intende, l'indicazione dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi.

5. Viene altresì ribadito che - a norma di legge - i manifesti, giornali murali, ecc. dovranno essere affissi esclusivamente nei riquadri all'uopo stabiliti.

Non è consentita l'affissione di manifesti ecc., nelle bacheche dei partiti, dei fiancheggiatori e dei gruppi che partecipano alla competizione elettorale.



*Prefettura di Parma*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Sono proibite, sui piani stradali, sui muri ecc. scritte propagandistiche. I manifesti affissi fuori degli spazi stabiliti saranno subito fatti defiggere e fatte cancellare le scritte, a cura del sindaco, a norma di legge.

I divieti di cui sopra non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzati alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art.1 legge 24 aprile 1975 n. 130).

Viene convenuto che nelle località ove si tengono festival politici debbano essere osservate le norme di legge circa la disciplina della propaganda elettorale, restando ferma l'intesa di procedere alla chiusura del festival in corso dalle ore 24,00 di venerdì 26 marzo 2010 e, in caso di ballottaggio venerdì 9 aprile 2010 per le consultazioni amministrative.

6. Applicazione dell' art. 19 della L. 515/93.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione dell'art. 19 della legge 515/93, nella quale è previsto l'obbligo per i Comuni di mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale i locali di proprietà, senza alcun onere a carico dei Comuni.

Per quanto concerne l'eventuale installazione di postazioni fisse (gazebo) il Vice Prefetto riferisca dei contenuti del telex ministeriale n.41/06 in data 14.03.2006 che, di seguito, si trascrive:

“Sono pervenuti a questo Ministero alcuni quesiti circa l'installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale per le elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006.

Ad integrazione di quanto già rappresentato con precedenti circolari, si precisa quanto segue.



7



*Prefettura di Parma*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Come è noto, l'art. 6, comma 1, primo periodo, della legge 4 aprile 1956 n.212, così come modificato dall'art.4 della legge 24 aprile 1975 n.130, vieta dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni (e cioè dal 10 marzo 2006) ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.

Pertanto, si ritiene che possa essere consentita l'utilizzazione delle suddette strutture a fini elettorali solo a determinate condizioni:

- a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiama formazioni politiche o candidati;
- b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge n.212/1956, e successive modificazioni.

In sostanza, si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda."\*

La riunione si chiude alle ore 11.30-

IL VERBALIZZANTE

(Rauco)

*Rauco*

VISTO: IL VICE PREFETTO VICARIO REGGENTE  
(FORMIGLIO)

MF/ni

*Formiglio*



8